



**DHH S.p.A.**

---

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

---

**Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti**

29 aprile 2024 - prima convocazione

30 aprile 2024 - seconda convocazione

Milano, 21 marzo 2024

DHH S.p.A. – Via Caldera n. 21, 20154 Milano

Codice Fiscale e P.IVA 09150720960

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DHH S.P.A. SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE**

*Signori Azionisti,*

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di DHH S.p.A. (“DHH” o la “Società”) intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all’Assemblea degli Azionisti che si terrà, in seduta straordinaria e ordinaria, in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 16:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2024, alla medesima ora, in merito alle materie di cui al seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **In sede straordinaria:**

1. Modifica degli artt. 26 e 31 dello statuto sociale per recepire le modifiche del Regolamento Emittenti EGM in riferimento ai criteri di indipendenza (Art. 6-bis Regolamento Emittenti EGM). Delibere inerenti e conseguenti.
2. Modifica degli artt. 21 e 22 dello statuto sociale per introdurre la facoltà di prevedere che l’intervento dei soci e l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie possano avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato e anche in video conferenza. Delibere inerenti e conseguenti

#### **In sede ordinaria:**

3. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, presentazione del bilancio consolidato di gruppo. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.
5. Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della corrispondente delibera assembleare del 28 aprile 2023. Delibere inerenti e conseguenti.

\* \* \*

## SEDE STRAORDINARIA:

**Primo argomento** all'Ordine del Giorno: "Modifica degli artt. 26 e 31 dello statuto sociale per recepire le modifiche del Regolamento Emittenti EGM in riferimento ai criteri di indipendenza (Art. 6-bis Regolamento Emittenti EGM). Delibere inerenti e conseguenti."

*Signori Azionisti,*

in relazione al **primo punto** all'Ordine del Giorno, siete stati convocati in Assemblea per dare approvazione alle modifiche degli articoli 26 e 31 dello statuto sociale in virtù dell'entrata in vigore del nuovo art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, intervenuta il 4 dicembre 2023, e della conseguente soppressione della previsione secondo la quale l'amministratore indipendente deve essere "scelto tra i candidati che non siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor".

Si propone dunque di eliminare agli articoli 26 e 31 ogni riferimento alla necessità che i candidati amministratori indipendenti siano preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor ("**EGA**") della Società con rilascio di apposita dichiarazione da parte dello stesso EGA.

Nella tabella che segue vengono messi a confronto il testo dello Statuto vigente ed il nuovo testo proposto, evidenziando nel nuovo testo, in carattere barrato, le parti eliminate:

Testo vigente	Testo proposto
<p><i>Art. 26 – Consiglio di Amministrazione</i></p> <p>(commi invariati)</p> <p>Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni anche regolamentari di volta in volta applicabili alla società. Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della società siano ammessi alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, almeno un amministratore – ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor, deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (l'"<b>Amministratore Indipendente</b>").</p> <p>(commi invariati)</p> <p>Le liste, corredate del curriculum professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque, al più tardi,</p>	<p><i>Art. 26 – Consiglio di Amministrazione</i></p> <p>(commi invariati)</p> <p>Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni anche regolamentari di volta in volta applicabili alla società. Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della società siano ammessi alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, almeno un amministratore – ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – <del>scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor,</del> deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (l'"<b>Amministratore Indipendente</b>").</p> <p>(commi invariati)</p> <p>Le liste, corredate del curriculum professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque, al più tardi,</p>

entro il quinto giorno di calendario antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF. Ciascuna lista deve prevedere ed indicare il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente previsto. Per questi ultimi deve essere altresì contestualmente depositata apposita attestazione dell'Euronext Growth Advisor che essi sono stati preventivamente individuati o valutati positivamente dallo stesso, secondo le modalità ed i termini da indicarsi specificamente nell'avviso di convocazione dell'assemblea ove non già dettagliati sul sito internet della società.

(commi invariati)

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari nonché le previsioni di cui al presente statuto in relazione alle caratteristiche degli amministratori da eleggersi ivi incluso, dunque, l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti nonché di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte dell'Euronext Growth Advisor.

Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera

entro il quinto giorno di calendario antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF. Ciascuna lista deve prevedere ed indicare il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente previsto. ~~Per questi ultimi deve essere altresì contestualmente depositata apposita attestazione dell'Euronext Growth Advisor che essi sono stati preventivamente individuati o valutati positivamente dallo stesso, secondo le modalità ed i termini da indicarsi specificamente nell'avviso di convocazione dell'assemblea ove non già dettagliati sul sito internet della società.~~

(commi invariati)

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari nonché le previsioni di cui al presente statuto in relazione alle caratteristiche degli amministratori da eleggersi ivi incluso, dunque, l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti ~~nonché di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte dell'Euronext Growth Advisor.~~

Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera

<p>con le maggioranze di legge; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente previsto nonché l'obbligo di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte dell'Euronext Growth Advisor.</p> <p>In tutti i casi in cui sia previsto che la nomina degli amministratori debba essere effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge (e dunque senza che sia stata, o debba essere, presentata una lista) il deposito dell'attestazione dell'Euronext Growth Advisor funzionale alla nomina degli Amministratori Indipendenti deve essere effettuato entro e non oltre l'orario di inizio dei lavori assembleari e nel luogo previsto per la tenuta della relativa adunanza.</p> <p>(commi invariati)</p> <p><i>Articolo 31 – Sostituzione degli amministratori</i></p> <p>Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 Codice Civile, nel rispetto della vigente normativa speciale, ove applicabile, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente previsto, nonché l'obbligo di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte dell'Euronext Growth Advisor.</p>	<p>con le maggioranze di legge; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente previsto <del>nonché l'obbligo di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte dell'Euronext Growth Advisor.</del></p> <p><del>In tutti i casi in cui sia previsto che la nomina degli amministratori debba essere effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge (e dunque senza che sia stata, o debba essere, presentata una lista) il deposito dell'attestazione dell'Euronext Growth Advisor funzionale alla nomina degli Amministratori Indipendenti deve essere effettuato entro e non oltre l'orario di inizio dei lavori assembleari e nel luogo previsto per la tenuta della relativa adunanza.</del></p> <p>(commi invariati)</p> <p><i>Articolo 31 – Sostituzione degli amministratori</i></p> <p>Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 Codice Civile, nel rispetto della vigente normativa speciale, ove applicabile, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti statutariamente previsto, <del>nonché l'obbligo di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte dell'Euronext Growth Advisor.</del></p>
--	---

Le modifiche proposte non danno luogo al diritto di recesso dei soci ai sensi e per gli effetti degli artt. 2437 e ss. cod. civ..

\* \* \*

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione all'argomento all'Ordine del Giorno in esame, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

– proposta di deliberazione –

“L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di DHH S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

**Delibera**

1. di modificare gli articoli 26 e 31 dello statuto sociale, nel testo proposto dal Consiglio di Amministrazione nella relazione illustrativa allegata al presente verbale;
2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse, e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa *pro-tempore* vigente, ivi incluso il potere di procedere al deposito e all'iscrizione, ai sensi di legge, delle delibere assunte e del testo dello statuto sociale aggiornato, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente.

**Secondo argomento** all'Ordine del Giorno: "Modifica degli artt. 21 e 22 dello statuto sociale per introdurre la facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie possano avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato e anche in video conferenza. Delibere inerenti e conseguenti."

Signori Azionisti,

in relazione al **secondo punto** all'Ordine del Giorno, siete stati convocati in Assemblea per dare approvazione alla modifica dell'art. 21 dello statuto sociale per introdurre la facoltà della Società di tenere le assemblee, ordinarie e straordinarie, esclusivamente tramite il rappresentante designato, come previsto dall'art. 135-undecies.1 del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"). Come noto, al fine di agevolare lo svolgimento delle assemblee delle società nel contesto della pandemia da COVID-19, il legislatore ha approvato il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ("**Decreto**"), convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. In particolare, l'articolo 106 del Decreto ha riconosciuto a tutte le società, per il periodo dell'emergenza pandemica la possibilità, anche in deroga alle disposizioni statutarie, di prevedere che gli aventi diritto intervengano in assemblea "*esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF*" al quale "*possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF*".

L'efficacia della citata disposizione è stata più volte prorogata dal legislatore e, da ultimo, dall'art. 11 della Legge 5 marzo 2024, n. 21 recante "Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti, sino al 30 aprile 2024", sino al 31 dicembre 2024.

In aggiunta, la citata previsione ha introdotto il nuovo art. 135-undecies.1 TUF (in vigore dal 27 marzo 2024) che prevede la facoltà per le società di prevedere nel proprio statuto che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF. L'art. 135-undecies.1 TUF si applica anche alle società con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, quale Euronext Growth Milan.

Inoltre, il citato Decreto, come da ultimo prorogato e quindi sino al 31 dicembre 2024, prevede che le società possano svolgere le assemblee anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, a prescindere dalla sussistenza di una clausola statutaria che disponga in tal senso, omettendo quindi nell'avviso di convocazione l'indicazione del luogo fisico.

Anche al termine del "regime emergenziale" le società potranno comunque avvalersi della citata facoltà se espressamente prevista dallo statuto. Secondo un recente orientamento del Consiglio Notarile di Milano (si veda massima n. 200), sono infatti legittime le clausole statutarie che consentono l'intervento all'assemblea anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo quindi l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. Simili clausole statutarie, secondo l'orientamento notarile, non si pongono in contrasto con il dettato letterale delle norme del codice civile in tema di convocazione delle assemblee, né costituiscono una potenziale lesione dei principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento tra i soci, ma anzi favoriscano, anche alla luce delle attuali soluzioni tecnologiche generalmente disponibili, la partecipazione alle assemblee e il dialogo tra i partecipanti, nonché, più in generale, l'esercizio dei diritti sociali.

La Società si è avvalsa della facoltà riconosciuta dal Decreto per lo svolgimento dell'assemblea dei soci tenutesi il 28 aprile 2022. In tale occasione, la Società ha potuto constatare il significativo contributo della figura del rappresentante designato nell'efficiente e ordinato svolgimento delle attività preliminari e dei lavori assembleari.

Alla luce delle recenti esperienze assembleari, il Consiglio di Amministrazione ha valutato opportuno proporre modificare l'articolo 21 dello Statuto, per prevedere espressamente la possibilità per la Società di designare il c.d. "rappresentante designato" di cui all'articolo 135-

*undecies* del TUF, così garantendo ai soci un efficace e pratico strumento di partecipazione al voto. Nonché di procedere alla revisione dell'art. 22 per poter svolgere le riunioni in video/teleconferenza anche in assenza di previsione legislativa ad hoc.

Nella tabella che segue vengono messi a confronto il testo dello Statuto vigente ed il nuovo testo proposto, evidenziando nel nuovo testo, in carattere barrato, le parti eliminate e in carattere grassetto le parti aggiunte:

Testo vigente	Testo proposto
<p><i>Articolo 21 - Intervento all'assemblea</i></p> <p>La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.</p> <p>Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.</p> <p>La società ha altresì facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'articolo 135-undecies del TUF e le conseguenti norme di cui ai regolamenti Consob di attuazione, come di volta in volta modificate e/o integrate. Gli eventuali rappresentanti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati (anche per estratto) nell'avviso di convocazione della riunione.</p> <p><i>Articolo 22 - Assemblea in teleconferenza</i> (commi invariati)</p>	<p>Articolo 21 - Intervento all'assemblea</p> <p>La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.</p> <p>Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.</p> <p><del>La società ha altresì facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'articolo 135-undecies del TUF e le conseguenti norme di cui ai regolamenti Consob di attuazione, come di volta in volta modificate e/o integrate. Gli eventuali rappresentanti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati (anche per estratto) nell'avviso di convocazione della riunione.</del></p> <p><b>La Società può avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento dei soci e l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.lgs. n.58/98 ("TUF"). Al rappresentante designato dalla Società possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4 del TUF.</b></p> <p><i>Articolo 22 - Assemblea in teleconferenza</i> (commi invariati)</p>



Ove di volta in volta previsto dalla legge è altresì possibile la tenuta di assemblee senza l'indicazione di un luogo fisico ovvero esclusivamente con mezzi telematici purché ciò e le relative modalità di collegamento siano espressamente indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea.	<del>Ove di volta in volta previsto dalla legge</del> È altresì possibile la tenuta di assemblee senza l'indicazione di un luogo fisico ovvero esclusivamente con mezzi telematici purché ciò e le relative modalità di collegamento siano espressamente indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea.
--	--

Le modifiche proposte non danno luogo al diritto di recesso dei soci ai sensi e per gli effetti degli artt. 2437 e ss. cod. civ..

\* \* \*

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione all'argomento all'Ordine del Giorno in esame, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

– proposta di deliberazione –

“L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di DHH S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

#### **Delibera**

1. di modificare gli articoli 21 e 22 dello statuto sociale, nel testo illustrato dal Consiglio di Amministrazione nella relazione illustrativa allegata al presente verbale.
2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere, con facoltà di introdurre le eventuali modifiche che potrebbero eventualmente essere richieste dalle competenti Autorità e/o dal Registro delle Imprese in sede di iscrizione delle stesse, e per adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa pro-tempore vigente, ivi incluso il potere di procedere al deposito e all'iscrizione, ai sensi di legge, delle delibere assunte e del testo dello statuto sociale aggiornato, nonché per compiere gli atti e i negozi necessari od opportuni a tal fine, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, quelli relativi alla gestione dei rapporti con qualsiasi organo e/o Autorità competente.”

## SEDE ORDINARIA:

**Terzo argomento** all'Ordine del Giorno: "Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, presentazione del bilancio consolidato di gruppo; delibere inerenti e conseguenti."

Signori Azionisti,

In relazione al **terzo argomento** posto all'Ordine del Giorno, siete stati convocati in Assemblea per approvare il bilancio di esercizio di DHH e per prendere atto del bilancio consolidato di gruppo, relativi all'esercizio chiusosi il 31 dicembre 2023 (esaminati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 21 marzo 2024).

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione del Collegio Sindacale e la relazione della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società e le altre modalità, nei termini previsti dalla vigente normativa.

\* \* \*

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione all'argomento all'Ordine del Giorno in esame, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

– proposta di deliberazione –

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di DHH S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,
- esaminati il progetto di bilancio di esercizio, del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023 e la relazione sulla gestione,
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

### **delibera**

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario e corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della relativa documentazione accessoria;
2. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo e della relativa documentazione accessoria;
3. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione *pro-tempore*, con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni all'organo amministrativo, di provvedere a dare concreta e integrale esecuzione a tutto quanto sopra deliberato, ivi inclusi tutti gli inerenti adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione, ai sensi della normativa applicabile."

**Quarto argomento** all'Ordine del Giorno: "Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti."

In relazione al quarto argomento posto all'ordine del Giorno, siete stati convocati in Assemblea per deliberare in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio 2023.

L'esercizio al 31 dicembre 2023 chiude, per DHH, con un utile pari a Euro 1.336.486 – che proponiamo di destinare integralmente a Riserva Straordinaria.

\* \* \*

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione all'argomento all'Ordine del Giorno in esame, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

– proposta di deliberazione –

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di DHH S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,
- preso atto del risultato dell'esercizio chiuso al 31.12.2023,
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

**delibera**

1. di destinare integralmente l'utile di esercizio pari ad Euro 1.336.486 a riserva straordinaria."

**Quinto argomento** all'Ordine del Giorno: “Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della corrispondente delibera assembleare del 28 aprile 2023; delibere inerenti e conseguenti.”

Signori Azionisti,

in relazione al **quinto argomento** posto all'Ordine del Giorno, si ricorda che in data 28 aprile 2023 l'Assemblea degli Azionisti di DHH, *inter alia*, aveva conferito all'organo amministrativo una autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, anche al fine di intervenire, tramite intermediari autorizzati, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi, per la durata di massimi di 18 mesi. Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno convocare l'Assemblea degli Azionisti affinché autorizzi nuovamente l'organo amministrativo, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile e per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione della relativa delibera, a procedere a operazioni di acquisto di azioni proprie, previa revoca della corrispondente autorizzazione conferita in data 28 aprile 2023.

Di seguito sono quindi illustrati i termini e le modalità dell'operazione proposta.

#### Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie

L'autorizzazione per l'acquisto e disposizione (da intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quale alienazione, permuta, conferimento e/o altro utilizzo) di azioni proprie oggetto della presente proposta si rende opportuna al fine di consentire alla Società di:

- (a) implementare piani di incentivazione azionaria in qualunque forma essi siano strutturati (sia di *stock option*, *stock grant* o piani di *work for equity*), così come utilizzare le azioni in portafoglio in ottica incentivante e a servizio della corresponsione di emolumenti/compensi o premi ad amministratori, dipendenti e/o collaboratori ovvero procedere ad assegnazioni gratuite agli Azionisti o adempiere ad obbligazioni derivanti da *warrant*, strumenti finanziari convertibili, a conversione obbligatoria o scambiabili con azioni (sulla base di operazioni in essere o da deliberare/implementare);
- (b) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, con l'obiettivo principale dunque di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di operazioni di finanza straordinaria e/o di altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e strategico per la Società, con l'obiettivo quindi di perfezionare operazioni di integrazione societaria con potenziali *partner* strategici, scambi di partecipazioni ovvero accordi di natura commerciale e/o professionale ritenuti strategici per DHH;
- (c) poter utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società; nonché
- (d) intervenire (ove possibile e previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari), nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche per il tramite di intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi ovvero, più in generale, a sostegno della liquidità del titolo e dell'efficienza del mercato.

Si precisa che, allo stato, la richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è preordinata a operazioni di riduzione del capitale sociale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate.

#### Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

La proposta è di autorizzare l'organo amministrativo di DHH ad acquistare azioni ordinarie (interamente liberate) della Società, in una o più volte ed anche per *tranche* sino ad un numero

massimo che, tenuto anche conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da esse controllate, non sia complessivamente superiore al limite del 10% del numero di azioni di volta in volta in circolazione, e pertanto allo stato pari a massime n. 489.277 azioni a un corrispettivo unitario non inferiore nel minimo del 15% e non superiore nel massimo del 15% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di mercato del giorno precedente ogni singola operazione o al diverso corrispettivo previsto dalle prassi di mercato ammesse di volta in volta vigenti, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla MAR, dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 e dalle prassi ammesse, ove applicabili

In ogni caso, gli acquisti saranno effettuati – in conformità a quanto disposto dall'articolo 2357, comma 1, del codice civile, nonché delle ulteriori disposizioni anche regolamentari applicabili – e comunque nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio della Società regolarmente approvato.

La richiesta di autorizzazione assembleare riguarda la facoltà dell'organo amministrativo di procedere a ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (o altri atti dispositivi) di azioni proprie su base anche rotativa (c.d. "revolving"), anche per frazioni del quantitativo sopra indicato.

Si precisa che, in occasione di operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie, la Società, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili, provvederà ad effettuare le opportune appostazioni contabili. In caso di disposizione o svalutazione, si potrà procedere ad ulteriori operazioni di acquisto fino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi di legge, anche relativi al numero di azioni proprie che, tempo per tempo, possono essere detenute dalla Società o da sue controllate, nonché le condizioni stabilite dall'Assemblea degli Azionisti.

#### Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto dell'articolo 2357, comma 3, del codice civile

Il capitale sociale sottoscritto e versato di DHH è attualmente pari a euro 489.277,20, suddiviso in n. 4.892.772 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso.

Si precisa che, alla data odierna, la Società possiede n. 100.957 azioni proprie (collettivamente rappresentative del 2,06% del capitale sociale).

Si segnala altresì che nel bilancio di esercizio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 – oggetto di approvazione da parte della convocanda Assemblea degli Azionisti nell'ambito del terzo argomento all'Ordine del Giorno – risultano iscritti utili e riserve disponibili e liberamente distribuibili per un ammontare complessivo pari a euro 11.271.253,00.

#### Durata dell'autorizzazione

Il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie sia conferita per la durata massima consentita dall'articolo 2357, comma 2, del codice civile e quindi per un periodo di 18 mesi dalla data in cui l'Assemblea degli Azionisti adotterà la corrispondente deliberazione. L'organo amministrativo potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento.

Il predetto limite temporale di 18 mesi non si applica alle eventuali operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie eventualmente acquistate nell'arco di tale periodo, essendo detta autorizzazione richiesta senza limiti temporali.

#### Corrispettivo minimo e massimo

Il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni regolamentari o prassi di mercato ammesse (eventualmente applicabili alla Società ovvero da essa utilizzabili), ma, in ogni caso, a un corrispettivo unitario non inferiore nel minimo del 15% e non superiore nel massimo del 15% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di mercato del giorno precedente ogni singola operazione o al diverso corrispettivo

previsto dalle prassi di mercato ammesse di volta in volta vigenti, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla MAR, dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 e dalle prassi ammesse, ove applicabili – e, comunque, nel rispetto dei termini e delle condizioni stabiliti dal MAR, dai regolamenti delegati nonché dalla regolamentazione applicabile e dalle prassi ammesse, e in particolare delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3 del Regolamento delegato (UE) 2016/1052, in attuazione della MAR, e quindi a un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente nella sede di negoziazione ove viene effettuato l'acquisto.

Per quanto riguarda gli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, potranno essere effettuati al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società.

#### Modalità di esecuzione delle operazioni

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante il perfezionamento di operazioni sulle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione di acquisti di azioni proprie secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa vigente da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio di Amministrazione (ovvero del soggetto a ciò delegato), e pertanto, anche tramite offerta pubblica di acquisto o di scambio oppure tramite acquisti effettuati sull'Euronext Growth Milan, secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita, attraverso acquisti in blocco o con modalità di asta (ivi inclusa l'asta c.d. "olandese"), come di volta in volta valutato in relazione alla migliore realizzazione della delega assembleare; ovvero con ogni altra modalità di volta in volta individuata dal Consiglio di Amministrazione secondo qualsivoglia modalità consentita dalla normativa vigente e comunque con le modalità previste dall'articolo 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, c.d. "Testo Unico della Finanza" (il "TUF"), dall'articolo 144-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti"), dal Regolamento UE n. 596 del 16 aprile 2014, nonché della relativa disciplina attuativa.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità risulti opportuna in funzione delle finalità perseguite – ivi incluso l'utilizzo delle azioni proprie a servizio di piani di incentivazione azionaria o per assegnazioni gratuite agli Azionisti – da eseguirsi anche per il tramite di intermediari, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, sia nazionali sia comunitarie.

In particolare, per quanto attiene alle modalità operative di disposizione, le stesse potrebbero essere poste in essere, tra l'altro, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, *accelerated bookbuilding*, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli) attribuendo al Consiglio di Amministrazione (ovvero per esso a suo delegato), il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società (ivi incluso lo scambio, la permuta o la dazione di azioni proprie in natura o compensazione). In aggiunta, qualora le azioni proprie siano oggetto di scambio, permuta, compensazione, dazione in natura, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati, sempre nell'interesse della Società, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato delle azioni di DHH e, pertanto, con superamento dei limiti di prezzo delle azioni oggetto di cessione sopra indicati. In caso di alienazione, permuta o conferimento, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, sino alla scadenza del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando il limite quantitativo nonché le condizioni di cui sopra.

Le operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie per le quali si richiede l'autorizzazione saranno eseguite nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato e in conformità alle prassi di mercato ammesse (ove applicabili). In particolare,

gli acquisti saranno effettuati sull'Euronext Growth Milan nel rispetto della normativa anche regolamentare vigente, al fine di non consentire l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

Il Consiglio di Amministrazione propone da ultimo all'Assemblea degli Azionisti che le operazioni di disposizione delle azioni proprie siano effettuate in qualsiasi momento in tutto o in parte anche prima di aver eseguito gli acquisti, nei modi e nelle forme ritenute più opportuni nell'interesse della Società, per il perseguimento delle finalità di cui alla proposta di delibera e nel rispetto delle normative in materia di volta in volta vigenti.

Delle eventuali operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

#### Indicazioni sulle modalità deliberative dell'operazione

In considerazione dell'esistenza di apposite disposizioni statutarie in tema di offerta pubblica di acquisto "endosocietaria" di cui agli articoli 14 e seguenti del vigente statuto sociale di DHH, si ricorda che – ai sensi della normativa applicabile (come richiamata dalla predetta disposizione statutaria) – le azioni proprie detenute dalla Società, anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 106 del TUF. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 44-*bis* del Regolamento Emittenti, la sopra menzionata disposizione non si applica nel caso in cui il superamento delle soglie di cui al predetto articolo 106 del TUF consegua ad acquisti di azioni proprie, effettuati, anche indirettamente, da parte della Società in esecuzione di una delibera che *"sia stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci dell'Emittente, presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10%"* (c.d. "whitewash").

Pertanto, si informano gli azionisti di DHH che, in applicazione del citato *whitewash*, ove gli stessi – chiamati ad esprimersi sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie – approvassero la relativa proposta con le maggioranze previste dal summenzionato articolo 44-*bis*, comma 2, del Regolamento Emittenti, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di tale delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'articolo 106 del TUF.

Resta in ogni caso fermo quanto disposto dall'articolo 44-*bis*, comma 4, del Regolamento Emittenti, ai sensi del quale non sono escluse (e quindi sono computate) dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini dell'articolo 106 del TUF le azioni proprie acquistate per effetto di operazioni poste in essere per l'adempimento alle obbligazioni derivanti da piani di compensi approvati dall'Assemblea degli Azionisti.

\* \* \*

Tutto quanto premesso, in relazione all'argomento all'Ordine del Giorno in esame, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente

– proposta di deliberazione –

"L'Assemblea ordinaria dei Soci di DHH S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,
- avuto riguardo al disposto di cui agli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile,
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

#### **delibera**

1. di revocare la precedente delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea degli Azionisti di DHH in data 28 aprile 2023, con effetto dalla data di approvazione della presente delibera;

2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e, per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega a terzi anche esterni all'organo amministrativo, come intermediari autorizzati, a compiere operazioni di acquisto di azioni proprie ai fini di (i) implementare piani di incentivazione azionaria in qualunque forma essi siano strutturati (sia di *stock option*, *stock grant* o piani di *work for equity*), così come utilizzare le azioni in portafoglio in ottica incentivante e a servizio della corresponsione di emolumenti/compensi o premi ad amministratori, dipendenti e/o collaboratori ovvero procedere ad assegnazione gratuite ai soci o adempiere a obbligazioni derivanti da warrant, strumenti finanziari convertibili, a conversione obbligatoria o scambiabili con azioni (sulla base di operazioni in essere o da deliberare/implementare), (ii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, con l'obiettivo principale dunque di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di operazioni di finanza straordinaria e/o di altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e strategico per la Società con l'obiettivo di perfezionare quindi operazioni di integrazione societaria con potenziali partner strategici, scambi di partecipazioni ovvero accordi di natura commerciale e/o professionale ritenuti strategici per DHH, (iii) poter utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generate dall'attività caratteristica della Società, nonché (iv) intervenire (ove possibile e previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari), nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche per il tramite di intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi ovvero, più in generale, a sostegno della liquidità del titolo e dell'efficienza del mercato (il tutto come meglio indicato in narrativa), stabilendo che:
- a) l'acquisto potrà essere effettuato, in una o più volte, entro 18 mesi dalla data di deliberazione, fino a un ammontare massimo di azioni proprie e che, tenuto anche conto delle azioni di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da esse controllate, non sia complessivamente superiore al limite del 10% del numero di azioni di volta in volta in circolazione, e pertanto allo stato pari a massime n. 489.277 azioni, a un corrispettivo unitario non inferiore nel minimo del 15% e non superiore nel massimo del 15% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di mercato del giorno precedente ogni singola operazione o al diverso corrispettivo previsto dalle prassi di mercato ammesse di volta in volta vigenti, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla MAR, dal Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 e dalle prassi ammesse, ove applicabili;
  - b) l'acquisto dovrà essere effettuato nel rispetto dei termini e delle condizioni stabiliti dal MAR, dai regolamenti delegati nonché dalla regolamentazione applicabile e dalle prassi ammesse, e in particolare delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3 del Regolamento delegato (UE) 2016/1052, in attuazione della MAR, e quindi a un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente nella sede di negoziazione ove viene effettuato l'acquisto;
  - c) l'acquisto potrà essere effettuato, comunque nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, con una qualsiasi delle seguenti modalità: (i) offerta pubblica di acquisto o di scambio; (ii) acquisti effettuati sull'Euronext Growth Milan, secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita; (iii) attraverso acquisti in blocco o con modalità di asta (ivi inclusa l'asta c.d. "olandese"), come di volta in volta valutato in relazione alla migliore realizzazione della delega assembleare; ovvero (iv) con ogni altra modalità di volta in volta individuata dal Consiglio di Amministrazione secondo qualsivoglia modalità consentita dalla normativa vigente;
  - d) l'acquisto, anche in più tranches e in modalità revolving, dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge;
  - e) potranno essere acquistate solo azioni interamente liberate;



- f) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e, per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, con ampia facoltà di subdelega anche a terzi esterni all'organo amministrativo, come intermediari autorizzati, e senza limiti temporali affinché, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del codice civile, possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di avere esaurito gli acquisti (e con modalità c.d. "revolving"), delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, *accelerated bookbuilding*, ovvero cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), attribuendo altresì all'organo amministrativo e ai suoi rappresentanti come sopra il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità, le condizioni e le finalità dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, con facoltà di nominare procuratori speciali per l'esecuzione degli atti di disposizione di cui alla presente deliberazione, nonché di ogni altra formalità agli stessi relativa, fermo restando che dette operazioni potranno avvenire al prezzo o al valore o, comunque, secondo criteri e condizioni, che risulteranno congrue e in linea con l'operazione, tenuto anche conto dell'andamento del mercato e dei prezzi delle azioni e/o delle prospettive di sviluppo dell'emittente ovvero della convenienza economica al perfezionamento dell'operazione in relazione allo scenario di mercato o dell'operazione (anche di integrazione) da porsi in essere avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate;
- g) di conferire ai sopra menzionati mandatari il potere di effettuare, anche ai sensi dell'articolo 2357-ter, comma 3, del codice civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;
- h) di dare espressamente atto che in applicazione della procedura di c.d. "whitewash" di cui all'articolo 44-bis, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse nel capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'articolo 106 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58."

Milano, 21 marzo 2024

**per il Consiglio di Amministrazione**

**Il Presidente**

(Giandomenico Sica)

